

Domanda:

Se il soggetto attivo ha commesso un illecito amministrativo e un reato - senza rapporto di specialità ai sensi dell'art. 9 della L. 689/81 - è possibile utilizzare gli atti redatti e strumentali all'indagine penale (annotazioni di P.G. ed altro) per documentare l'attività di accertamento della violazione amministrativa?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

La trasmissione all'autorità amministrativa dei medesimi atti redatti ai sensi del codice di procedura penale rischia di inficiare l'indagine penale: basti pensare alla violazione del segreto istruttorio previsto dall'art. 329 c.p.p. per gli atti di indagine della polizia giudiziaria che si realizzerebbe alla ricezione di tali atti da parte degli uffici degli Enti pubblici addetti alla protocollazione della posta in arrivo.

Il sistema amministrativo punitivo e quello penale sono distinti dal punto di vista procedurale, restando ciascuno assoggettato al *corpus iuris* che gli è proprio: il codice di procedura penale per la tecnica di polizia giudiziaria ambientale e la legge n. 689/1981 per la metodica di accertamento degli illeciti amministrativi.

Inoltre, anche se le terminologie amministrative punitive evocano il lessico penalistico (ispezione, sequestro, perquisizione), l'agente accertatore deve sempre tenere presente che si tratta di atti meramente amministrativi, che condividono solo il *nomen iuris* con gli istituti corrispondenti del codice di procedura penale. A titolo di esempio, si pensi al sequestro amministrativo disciplinato dall'art. 13 della legge 689/1981, che assolve una funzione diversa rispetto a quella del sequestro penale: esso, infatti, non mira ad impedire che l'illecito sia portato ad ulteriori conseguenze (scopo quest'ultimo del sequestro preventivo), né tantomeno serve ad assicurare le fonti di prova (funzione propria del sequestro probatorio), ma rappresenta una misura strumentale alla successiva confisca amministrativa.

Sotto il profilo operativo, l'organo di vigilanza amministrativa che sia al contempo polizia giudiziaria può estrarre parte del contenuto dagli atti redatti ai sensi del codice di procedura penale, laddove alcuni profili, emendati dei riferimenti penalmente rilevanti, possano risultare significativi anche ai fini dell'accertamento degli illeciti amministrativi. Sempre che tali contenuti siano riversati negli atti propri del procedimento amministrativo sanzionatorio (ad esempio, verbale di accertamento).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Da ultimo, si ricorda che l'art. 24 della legge n. 689/1981 devolve al giudice penale la cognizione di infrazioni amministrative obiettivamente connesse con un reato nelle ipotesi in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa.¹

Publicato il 10 gennaio 2009

¹ Cass., I sez., 10 gennaio 1989, n. 17.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.